

Codice A1502A

D.D. 28 dicembre 2016, n. 1076

**CIG in deroga - Gestione del 50% delle risorse disponibili nel 2016 non vincolata ai criteri standard - Art. 2, co. 1, lettera f), punto 1) del DLgs n. 185/2016 e successivi provvedimenti attuativi - Accordi Regionali del 5 e 19 dicembre 2016 - Autorizzazione di domande di aziende in CIGS per apprendisti con inizio nel 2017 - Tranche n. 01-2017.**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga che subentrano alla previgente normativa regionale, e le successive disposizioni attuative contenute nella Circolare Ministeriale n. 19 dell’11 settembre 2014 e nella successiva Nota della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione protocollo n. 40/0005425 del 24 novembre 2014, nonché la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015 che recepisce tali disposizioni;
- l’Accordo sottoscritto fra la Regione e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che recepisce le disposizioni contenute in detto Decreto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, secondo gli orientamenti operativi delineati nell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014;
- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell’8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte, integrati dai fondi residui della gestione 2014, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione con Nota del 20 maggio 2015, prot. 11112;
- la normativa generale sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro delineata nel Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, in attuazione della delega contenuta nella Legge 10 dicembre 2014, n. 183, che dispone all’art. 44, comma 6 che per l’anno 2015 le Regioni possano disporre concessioni di

ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito del 5% delle risorse loro assegnate senza tener conto dei criteri restrittivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014;

- l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, sottoscritto il 14 ottobre 2015, con cui si definiscono le modalità di applicazione in Piemonte delle deroghe ai criteri gestionali previste dal DLgs n. 148/2015 sopra citato nell'ambito del 5% delle risorse stanziato con il D.I. n. 90973/2015, successivamente individuate formalmente dal Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2325 del 26 ottobre 2015, con cui si prende atto dell'Addendum, autorizzando la Direzione Coesione Sociale a dare attuazione alle disposizioni ivi contenute;
- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 con concessioni di CIG in deroga limitate a un massimo di tre mesi, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi non sottoposti ai vincoli previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;
- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell'annualità 2016, e la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che integra le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanziava 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554, stanziamento integrato dai residui della gestione 2015, sbloccati ai fini del loro utilizzo per la nuova annualità dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione del 23 maggio 2015, prot. 40/0011353 indirizzata all'INPS - Direzione Centrale Prestazioni del Reddito;
- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga e per il restante 10% alla CIG in deroga a favore di apprendisti di aziende in CIGS non coperti da altro ammortizzatore e, fino alla data del 30 giugno 2016, per dipendenti di datori di lavoro non imprenditori che occupano fino a 15 addetti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016, con cui si approvano per presa d'atto l'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e il successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016, dove si modificano varie disposizioni contenute nei Decreti Legislativi del Jobs Act e, in particolare, si introduce all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 1) un'integrazione all'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (comma 6-bis) con cui si aumenta la somma disponibile alle Regioni per interventi sugli ammortizzatori in deroga al di fuori dei criteri previsti agli art. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, portando dal 5% al 50% la percentuale di riserva per tali attività, calcolata anche tenendo conto dei residui derivanti dalle gestioni delle annualità precedenti, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da

parte della Regione;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 185/2016, in cui si concede alle regioni e alle province autonome " ... *la possibilità di utilizzare le risorse ... anche con decorrenza successiva al 31.12.2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31.12.2016*", e riporta in allegato il quadro dei fondi assegnati alle Regioni per le annualità 2014, 2015 e 2016, suddivisi in base alla ripartizione al 50% prevista nel DLgs 185/2016, ma senza specificare le modalità di calcolo di tali quote, né fornire alcuna quantificazione sul loro importo, demandando tale operazione all'INPS nell'ambito del monitoraggio periodico diffuso tramite il Sistema Informativo dei Percettori a cui le Regioni hanno accesso;
- l'Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 5 dicembre 2016, con cui, data l'urgenza di dare immediata operatività agli interventi programmati che devono essere avviati entro l'anno in corso, si definiscono in linea di massima le modalità di utilizzo della quota del 50%, considerato che l'INPS non ha ancora provveduto a quantificarla, decidendo di utilizzare almeno l'80% delle risorse "in deroga" per il finanziamento di interventi sugli ammortizzatori sociali, rimandando ad un accordo successivo la destinazione del restante 20%, e di concedere la CIG in deroga alle imprese fino a 5 dipendenti che hanno utilizzato il periodo massimo di tre mesi previsto dalla normativa e alle imprese in cessazione di attività per ulteriori 60 giorni, da fruirsi con una sola domanda continuativa avente inizio nell'anno in corso, e di tutelare gli apprendisti di aziende in CIG Straordinaria che non possono accedere a detta prestazione, consentendo a tali imprese di richiedere per loro la CIG in deroga con decorrenza nel 2017 e data fine non eccedente il periodo di CIG straordinaria con domande da presentare entro il 19 dicembre 2016, per dar modo agli uffici regionali di approvare il provvedimento di autorizzazione entro il 31 dicembre 2016, come previsto dalla Circolare ministeriale n. 34/2016;
- il Comunicato regionale del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla pagina della CIG in deroga del sito regionale, con cui si dà notizia dell'accordo sopracitato e se ne specificano le linee operative, e l'Avviso del 12 dicembre 2016, in cui si precisano le modalità di presentazione delle domande di CIG in deroga sull'applicativo gestionale Aminder;
- la Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, che definisce le regole gestionali degli interventi afferenti alla riserva del 50% sugli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, specificando i numeri di decreto convenzionali da associare ai provvedimenti autorizzativi regionali, e la scheda di monitoraggio regionale aggiornata alle nuove disposizioni, pubblicata contestualmente nel Sistema Informativo dei Percettori INPS, da cui si evince, in base alle elaborazioni svolte dagli uffici regionali, che le risorse per la riserva del 50% sono quantificabili in 19 milioni di Euro;
- l'accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016, con cui, basandosi sulla somma di 19 milioni, si decide di destinare il 20% di tale importo, pari a 3.800.000 Euro, all'attivazione di cantieri di lavoro rivolti a disoccupati, e di riservare il restante 80%, quantificato attualmente in 15.200.000 Euro, al finanziamento degli interventi di CIG e mobilità in deroga delineati nell'accordo del 5 dicembre 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 con cui si approvano per presa d'atto gli accordi regionali del 5 e 9 dicembre sopra citati e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire gli interventi individuati;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati

personali” e s.m.i..

## CONSIDERATO

- che il comma 1 dell'art. 2 del D.I. n. 83473/2014 stabilisce che *“il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento ... ”*;
- che la Circolare ministeriale n. 34 del 4 novembre 2016, sopra citata, consente che le Regioni autorizzino il pagamento da parte dell'INPS di domande decorrenti nell'annualità 2017 purché il provvedimento regionale di concessione sia adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2016;
- che nell'accordo regionale del 5 dicembre 2016 di è deciso di utilizzare tale dispositivo per concedere l'integrazione salariale in deroga ad apprendisti che operano in imprese con una procedura di CIG Straordinaria attiva e che non hanno titolo ad accedere a questo ammortizzatore, con domande da presentare entro il 19 dicembre 2016 con inizio del periodo di integrazione salariale richiesto tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017 e data fine non eccedente quella del corrispondente periodo di CIGS;
- che risulta essere pervenuta entro la data del 19 dicembre una sola domanda rientrante nella tipologia sopra indicata;
- che tale domanda viene autorizzata necessariamente a preventivo, sulla base del monte ore indicato dall'azienda, e che sarà compito dell'INPS erogare l'integrazione salariale sulla base delle consuntivazioni mensili trasmesse dall'impresa con i moduli di richiesta di pagamento SR41, verificando che il totale delle ore usufruite non superi il monte ore a preventivo riportato nella domanda e che il numero e i nominativi dei dipendenti effettivamente collocati in CIGD corrispondano con quelli dichiarati;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto della scadenza prevista per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale richiesto;
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, e l'applicazione dei controlli sulla domanda pervenuta previsti dalle procedure informatiche dell'Istituto, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati interna;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata agli accertamenti svolti da parte dell'INPS, che dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata dal 50% delle risorse disponibili per l'anno 2016, quantificato dagli uffici regionali, sulla base della scheda di monitoraggio INPS prima richiamata, in 19 milioni di Euro, e che ai fini della corretta individuazione della tipologia di domanda e del relativo monitoraggio, all'autorizzazione regionale dovrà essere associato il numero convenzionale di decreto 33317, come previsto dalla Circolare INPS n. 217/2016, sopra citata;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che, nelle more dell'entrata in vigore dei dispositivi previsti dall'art. 22 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata con i servizi per l'impiego senza

un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'impiego verificare tale circostanza, e segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;

- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alla domanda di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

## **VERIFICATO**

- che la domanda di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento è pervenuta entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea della domanda è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per l'impresa richiedente che per i suoi dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;
- che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

## **IL DIRIGENTE**

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

### *determina*

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di legge a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale dell'impresa riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 01-2017, in relazione a una richiesta di integrazione salariale riguardante apprendisti di un'impresa che sta facendo ricorso alla CIG straordinaria, con inizio a gennaio 2017, dalla durata rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore preventivo indicato nell'elenco allegato;
- di disporre che la domanda riportata nell'Allegato A venga liquidata dall'INPS con le risorse afferenti alla quota del 50% utilizzabile per interventi non vincolati ai criteri previsti dall'articolo 2 del D.I. n. 83473/2014, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185, risorse quantificate dagli uffici regionali in 19 milioni di Euro sulla base delle elaborazioni contabili svolte nella scheda di monitoraggio INPS pubblicata nel Sistema Informativo dei Percettori, come in premessa specificato;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca

dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, sia la verifica sul fatto che i dati a consuntivo trasmessi con la modulistica SR41 non superino complessivamente il monte ore preventivo riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di stabilire che il Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte si occuperà dei successivi adempimenti operativi e dei flussi telematici con l'INPS e degli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulla domanda elencata nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione, che non comporta oneri per il bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Felice Alessio SARCINELLI